

Allegato alla lettera A

STATUTO

Associazione "BIMBO AL CENTRO ETS"

Art. 1. È costituita con sede in Roma, in via della Magliana Nuova 284, l'Associazione "BIMBO AL CENTRO ETS".

Art. 2. L'Associazione "BIMBO AL CENTRO ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività sanitaria e assistenziale a favore degli associati e di terzi.

La modifica della sede all'interno dello stesso comune non comporta variazione dell'atto costitutivo/statuto.

L'Associazione potrà istituire altre sedi all'interno del territorio comunitario.

Art. 3. L'Associazione "BIMBO AL CENTRO ETS", in qualità di Ente del Terzo Settore, esercita attività di interesse generale e persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali riconducibili a quanto indicato nel Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017.

Ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del Decreto Legislativo 117/2017, l'associazione svolge la seguente attività:

- Lettera C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Art. 4. L'associazione sanitaria "Bimbo Al Centro ETS" è un servizio clinico che si occupa primariamente di prevenzione, valutazione, diagnosi ed intervento in età evolutiva e di supporto psicoeducativo al contesto

familiare e scolastico del minore. Il Servizio nasce con l'obiettivo principale di offrire servizi sanitari nell'ambito dell'evolutiva a costi "accessibili" anche a famiglie con disagio socio-economico e/o culturale. Per tale ragione la struttura è in stretta collaborazione con i pediatri di base, i medici di famiglia e le Asl con cui condivide alcuni progetti clinici.

Le prestazioni sono offerte a costi sociali da "ticket" anche in base alle risorse economiche, all' ISEE della famiglia che viene presa in carico, per cui i progetti di valutazione ed intervento si strutturano orientativamente in base ad un regolamento interno seguito da tutti i professionisti e in accordo con il responsabile.

Nello specifico l'associazione si occupa di valutazione psicodiagnostica ed intervento precoce nei primi 3 anni di età, in età prescolare e scolare e in adolescenza. Nel dettaglio.

- Valutazioni specialistiche del rischio evolutivo, diagnosi ed intervento rispetto all'età del bambino.
- Intervento mirato a potenziare e/o riabilitare specifiche abilità socio-cognitive e sottostanti gli apprendimenti scolastici.
- Laboratori di potenziamento individuali o in piccolo gruppo (dalla prima infanzia).
- Riabilitazione cognitiva, comunicativo-linguistica e psicomotoria.
- Supporto psicologico ed emotivo al bambino e ai genitori.
- Attività di tutoraggio e supporto specialistico per gestione dei compiti (Disturbi specifici di apprendimento -DSA- e difficoltà scolastiche aspecifiche).
- Colloqui con la scuola e GLO.

- Referti clinici per pratiche relative alla Legge 104 (COMMA 1 E COMMA 3) e Legge 170 (Disturbi specifici dell'apprendimento). Nello specifico, per ciò che concerne i minori con Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) l'Associazione ha al suo interno una equipe specialistica (Psicologo, Neuropsichiatra infantile e logopedista) che è stata accreditata dalla Regione Lazio al rilascio certificazioni, ai sensi del DGR 32/2020, ai fini della strutturazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Le principali problematiche trattate riguardano pertanto i seguenti temi:

Ritardi di linguaggio. Ritardi dello sviluppo motorio. Difficoltà cognitive. Disturbi dello spettro Autistico. Disturbi di attenzione con o senza iperattività. Disturbi di coordinazione motoria e disprassia. Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi speciali (BES). Disturbi del comportamento e discontrollo delle emozioni. Mutismo selettivo. Disturbi del sonno e dell'alimentazione. Disturbi del comportamento alimentare.

L'obiettivo primario della valutazione neuropsicologica, oltre la diagnosi clinica, è comprendere e delineare il profilo individuale del minore e le caratteristiche del suo contesto familiare, al fine di programmare interventi mirati e funzionali al potenziamento e alla riabilitazione. Il servizio clinico si avvale della collaborazione di diverse figure professionali per una equipe completa: psicologo psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, logopedista, terapeuta della neuropsicomotricità, psicologa tutor specialistico, ortottista. Il servizio collabora costantemente anche con figure professionali esterne spesso necessarie per approfondimenti medici specialistici, come ad esempio l'odontoiatra maxillo-facciale, l'oculista, l'otorinolaringoiatra.

Il centro clinico è convenzionato con l'Università Lumsa e l'Università

Internazionale Uninettuno per i tirocini post-lauream. Si prefigge di svolgere corsi di formazione per professionisti e/o insegnanti su argomenti specifici e incontri di psicoeducazione a tema in piccolo gruppo per coppie genitoriali.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione potrà effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto.

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

Le prestazioni fornite dagli associati sono prevalentemente gratuite, salvo gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- α) per decesso;
- β) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- χ) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- δ) per esclusione.

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a. *l'Assemblea dei soci;*
- b. *il Consiglio Direttivo;*
- c. *il Presidente;*
- d. *il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora lo si ritenga necessario;*

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La modalità di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è collettiva, secondo la modalità ritenuta più idonea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti all'ordine del giorno.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio/rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico. Elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca; elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca; nomina il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto

economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 22. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 23. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 24. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da un massimo di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Art. 25. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e corrispettivi specifici;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura

commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale, assistenziale e culturale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 31. L'Associazione istituisce, in modo inderogabile, le seguenti clausole.

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma, 25 gennaio 2022

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Micaela Capobianco

Micaela Capobianco

Mauro Paolini

Mauro Paolini

Mirella Trovalusci

Mirella Trovalusci

